

MARIA VITTORIA DELL'ANNA (LECCE)

## GENERE E RAPPRESENTAZIONE DEL FEMMINILE NEI TESTI DEL DIRITTO E DELL'AMMINISTRAZIONE IN ITALIA

### ABSTRACT

*Gender and representing the feminine in legal and administrative texts in Italy* – The paper examines the linguistic treatment of the genre (delimiting the concept to 'female', 'woman') at various levels of legal communication, through the analysis of legal and administrative texts of different kinds produced in Italy in the 20th and 21st centuries (codes, sentences, regulations, etc). The survey focuses on lexical aspects and is supported by lexicographical research.

KEYWORDS: Italian language, gender, feminization, legal communication, contemporary texts

### 1. LINGUA E GENERE

“Con genere e lingua ci si riferisce all’ampia problematica di studi, tipicamente interdisciplinari (in ingl. *gender studies*), sui risvolti sociali e culturali delle differenze sessuali e biologiche che si riflettono in determinati usi della lingua” (Bazzanella 2010: 556). Interessano in particolare il trattamento linguistico del *genere* (delimitandone la concezione a ‘femminile’, ‘donna’), la presenza della variazione di genere nella lingua ai vari livelli della comunicazione (quotidiana, specialistica, divulgativa, ecc.), la rappresentazione linguistica al femminile: la capacità della lingua di rappresentare e restituire al destinatario una visione del mondo declinata anche al femminile, a partire dalla veste lessico-morfologica delle parole utilizzate per dare voce, corpo e immagine agli essere umani – uomini e donne – coinvolti. Per l’aspetto lessicale e morfologico, la lente di ingrandimento si sofferma soprattutto sull’uso e sulla percezione di coppie di parole (secondo lo sdoppiamento grammaticale uomo/donna) rilevanti nel rapporto tra genere e lingua: i nomi di parentela, gli allocutivi – soprattutto nelle formule di indirizzo e saluto –, e ancora i nomi indicanti professioni e cariche istituzionali che nel corso del Novecento, tanto più negli ultimi decenni, in Italia e fuori d’Italia hanno cominciato a essere ricoperte anche da donne. Il rapporto tra genere e lingua è uno snodo di più articolate connessioni tra lingua, genere, cultura e società, che si riflettono sulla struttura della lingua, sui meccanismi del nostro pensiero, sui giudizi e sulle aspettative che la lingua contribuisce a costruire e tramandare nel tempo.

## 2. LINGUA, GENERE, DIRITTO

Il rapporto tra lingua, genere e diritto è di tipo cronologico e sostanziale<sup>1</sup>.

Per guardare all'Italia, la lingua di genere occupa gli studi linguistici almeno dall'uscita delle *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana* (Sabatini 1987). Da allora, il tema ha coinvolto in forme e tempi diversi il dibattito sulla produzione dei testi, riguardando dal principio e nel seguito soprattutto i testi dell'amministrazione pubblica (anche per effetto delle iniziative sulla semplificazione linguistica dei testi amministrativi), sfociando nelle *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo* pubblicate nel 2012 da Cecilia Robustelli, principale linguista italiana attenta al rapporto tra lingua e genere (sin dai primi anni 2000; cfr. ora Robustelli 2012 e 2016). Per la convergenza tra l'orientamento degli studi linguistici verso i testi amministrativi, da un lato, e l'attenzione delle stesse istituzioni verso scritture rispettose del genere, dall'altro, il dominio giuridico-amministrativo è stato in definitiva tra i primi ambiti a essere toccato dai risultati (non sempre opportunamente recepiti) delle ricerche linguistiche italiane sul tema. Più recentemente, sensibilità verso l'argomento hanno mostrato il giornalismo e la politica<sup>2</sup>. Il dibattito è stato in più momenti affiancato o sollecitato dall'Accademia della Crusca, che ha delineato la sua posizione sul tema, fornendo utili indicazioni per l'uso (cfr. Marazzini 2017).

Il rapporto tra lingua, genere e diritto è inoltre sostanziale per via delle amplissime possibilità di contatto che i testi giuridici (normativi e amministrativi in particolare) hanno con i cittadini (e le cittadine!) e della patente di legittimità che proprio questi testi finiscono col dare alle forme lessicali che accolgono, contribuendo a diffonderle nell'uso e nella consapevolezza di parlanti e scriventi (anche grazie all'amplificazione portata da stampa, tv, Internet): tanto più se si tratti di lessico inerente ai rapporti sociali e giuridici tra le persone, alla percezione di ruoli, diritti, doveri, differenze e uguaglianze tra esseri umani o di profili professionali e lavorativi ai diversi gradini della scala socio-economica.

---

<sup>1</sup> Sul binomio genere e diritto (e su analisi di genere e diritto antidiscriminatorio) cfr. Pezzini (2012a) e Pezzini (2012b).

<sup>2</sup> Sul giornalismo cfr. Robustelli (2014). Per la politica, si pensi all'evento organizzato il 5 marzo 2015 (per la prima volta in una sede istituzionale e parlamentare) presso la Camera dei Deputati dalla Presidente Laura Boldrini, dal titolo *Non Siamo Così. Donne, parole e immagini*, che ha visto al centro dell'iniziativa proprio il linguaggio di genere. Gli studi linguistici italiani solo di recente hanno iniziato a guardare al linguaggio politico in un'ottica di genere, nella duplice prospettiva della lingua di genere nella comunicazione politica e della specificità linguistico-comunicativa – se verificabile – delle donne in politica (cfr. Basile 2010 e 2012; Villani 2012; Dell'Anna 2016a).

### 3. UN NOME DI PROFESSIONE AL FEMMINILE: “AVVOCATA” NEI TESTI GIURIDICI

Per l'aspetto linguistico, allo stato attuale degli studi il tema investe, abbiamo detto, soprattutto aspetti lessicali e morfologici. Di seguito, illustrerò i risultati di sondaggi lessicali condotti su archivi di testi giuridici di diverso tipo, osservando il trattamento (in assenza o in presenza) del femminile di alcuni nomi di professioni (uno tra tutti, il femminile di una professione giuridica, *avvocato/a*) e di nomi che designano la persona umana.

In Italia, la prima iscrizione di una donna a un ordine forense risale alla fine del XIX secolo; nonostante la distanza temporale, ancora oggi la forma *avvocata* non è accettata di buon grado, a partire dalle interessate. Quando una forma femminile circoli per designare la donna che esercita la professione, questa è *avvocatessa*, più che *avvocata*<sup>3</sup>. Nei codici non c'è traccia di usi diversi dal maschile inclusivo. Nei testi giurisprudenziali il femminile è presente, ma con attestazioni nettamente minoritarie rispetto al maschile inclusivo o comunque adottato anche per un contestuale referente femminile<sup>4</sup>: al di là dello scarto tuttora notevole, è significativo che le attestazioni assolute del femminile siano in progressivo aumento. Vediamo alcuni dati.

Nelle pronunce della Corte costituzionale dalla fondazione nel 1956 a oggi (cfr. [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)) si recuperano due attestazioni di *avvocata* (pronunce n. 255/2010 e n. 135/2012, nell'epigrafe della sentenza), due attestazioni di *avvocato donna* (sentenza n. 312/2012) e infine due attestazioni, meno recenti, di *avvocatessa* (ordinanza n. 130/1990 e sentenza n. 44/1991). Più interessanti i dati di TAR e Consiglio di Stato (cfr. [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)): *avvocatessa* ricorre in 256 testi dal 1996 al 2017, con una distribuzione uniforme nel periodo (ma con picchi nel 2017); *avvocata*, minoritaria, ricorre in 13 testi dal 2003 al 2017 e mostra una crescita molto significativa nell'ultimo anno (ben 12 testi sono del 2017). Le sentenze della Corte di Cassazione mostrano una tendenza analoga (cfr. [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), alla pagina SentenzeWeb, che pubblica le sentenze dei cinque anni precedenti la data della ricerca); i dati utili si riferiscono ad *avvocatessa* (*avvocata* non è disambiguabile rispetto ad *avvocato* poiché entrambe indicizzate sotto *avvocato*): *avvocatessa* ricorre in 59 testi dal 2013 al 2017, e ben 30 sono del 2016 e del 2017. Per dare uno sguardo ad archivi storici di testi giuridici, nessuna attestazione di *avvocata* e *avvocatessa* risulta (prevedibilmente) nell'archivio unificato Vocanet-LLI dell'ITTIG-CNR (cfr. [www.ittig.cnr.it](http://www.ittig.cnr.it)).

<sup>3</sup> Pure oscillanti le indicazioni lessicografiche: esclusi Devoto-Oli e Treccani, altri dizionari dell'uso registrano come femminili di *avvocato* la forma *avvocatessa* (lemma autonomo o s.v. *avvocato*) e segnalano l'*avvocata* della nostra accezione come forma non comune o scherzosa.

<sup>4</sup> Si consideri che molte attestazioni di *avvocato/a* ricorrono come titolo professionale nell'abbreviazione *Avv.*, che nello scritto oscura il genere grammaticale.

#### 4. NOMI CHE DESIGNANO LA PERSONA UMANA

Analogo trattamento è riservato, con distinzione tra testi normativi e giurisprudenziali, ai nomi che designano le persone, uomo e donna, destinatarie di diritti e doveri o a cui è collegabile un fatto giuridico (un reato, un'obbligazione, la firma di un contratto)<sup>5</sup>.

Iniziamo dai testi normativi, in particolare dalla Costituzione. Alcuni articoli sollecitano curiosità che toccano il tema della lingua di genere, risolta (meglio: esclusa) dall'uso del maschile inclusivo (ma l'interpretazione del dettato normativo, accompagnata da buon senso e ragionevolezza, esclude soluzioni non rispettose del genere):

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'*uomo* [...].

Art. 3

Tutti *i cittadini* hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [...], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza *dei cittadini*, impediscono il pieno sviluppo della *persona umana* e l'effettiva partecipazione di *tutti i lavoratori* all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a *tutti i cittadini* il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

[...]

Art. 27

[...]

L'*imputato* non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

[...].

Né sembri una concessione alla lingua di genere la formulazione dell'art. 37 (da leggere secondo la progressione tematica rispetto all'art. 36):

Art. 36

*Il lavoratore* ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro [...].

*Il lavoratore* ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

*La donna lavoratrice* ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

[...]

<sup>5</sup> Un'ampia esemplificazione da testi giuridici è in Cavagnoli (2013).

Il dettato dell'art. 36 non pone dubbi d'interpretazione (garantita dall'art. 3 sull'uguaglianza di tutti i cittadini nei diritti e nei doveri); nell'art. 37 il riferimento alla donna lavoratrice non è una mera esplicitazione dell'art. 36 sul piano lessico-morfologico. Il primo comma dell'art. 37, nel ribadire il dettato dell'art. 36 nell'ottica del rispetto dei diritti della donna, funge al tempo stesso da introduzione logico-tematica al comma successivo: se il primo comma mancasse, inglobato dalla sostanza dell'art. 36 (il cui maschile inclusivo è sufficiente a richiamare e garantire un referente maschile e femminile), verrebbe meno il *focus* tematico (la donna) e il secondo comma dello stesso art. 37 richiederebbe una formulazione diversa.

Tra i nomi che designano la persona umana, nei testi del diritto importano – anche per la frequenza con cui ricorrono – i nomi di ruoli giuridici, indicanti i soggetti che intervengono in una lite come parti, che propongono un'azione giudiziale, che sono chiamati in causa (*attore, convenuto, ricorrente, controricorrente*). Nei codici e nei testi normativi i nomi di ruoli giuridici sono al maschile inclusivo; nella giurisprudenza e negli atti processuali essi tendono a comparire regolarmente secondo la formulazione di genere (*attore/attrice, illa ricorrente, illa soccombente, ecc.*).

Il diverso trattamento dei nomi che designano la persona e dei nomi di ruoli giuridici da parte dei testi normativi e giurisprudenziali deriva dalla diversa natura dei due tipi di testo. Il testo normativo è valido *erga omnes*; codifica, e nel farlo individua come tipi le persone oggetto di diritti, doveri, obblighi e divieti (il figlio, il genitore, il coniuge, il cittadino, il lavoratore, l'appellante, il convenuto), ricorrendo allo strumento che la lingua italiana mette a disposizione, il maschile, e distinguendo i due generi quando l'esatta interpretazione e la corretta lettura del testo siano compromesse. Una sentenza o un atto processuale non sono *erga omnes*: sono testi formulati e validi nei confronti di persone specifiche, le quali vengono menzionate nel corso del testo e designate con i mezzi atti a una loro precisa individuazione. Nel testo della sentenza i nomi delle parti in causa vengono riferiti nella sezione iniziale dello svolgimento del processo; successivamente vengono sostituiti dai nomi di ruoli giuridici, che spersonalizzano il discorso e attribuiscono alle persone coinvolte un determinato ruolo nella scena del processo; e sebbene si tratti di ruoli e tipi giuridici, la differenza di genere non viene meno: in una sentenza non è dato osservare un *il ricorrente* con riferimento a persona di sesso o genere femminile, che dunque sarà designata come *la ricorrente*. Uguale trattamento si riscontra negli atti degli avvocati, dove l'esplicitazione di genere dei nomi di ruoli giuridici è amplificata dalla necessità di ribadire attribuzioni, responsabilità, diritti, doveri, ecc.<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Sugli atti difensivi cfr. Dell'Anna (2016b).

## 5. LINGUA E GENERE NEI TESTI AMMINISTRATIVI

Diamo uno sguardo, infine, ai testi amministrativi. La ramificazione amministrativa e la numerosità dei generi di testo associabili al settore (bandi, regolamenti, circolari interne, ecc.) rendono articolato e magmatico il quadro delle realizzazioni testuali: le scelte adottate dalle singole amministrazioni sono diverse, anche all'interno di una stessa realtà, di ampia o piccola dimensione (pensiamo alle scritture dell'amministrazione centrale e dei ministeri oppure alle scritture elaborate dai comuni, che hanno autonomia amministrativa e con provvedimenti propri possono indicare precise pratiche di formulazione dei testi ufficiali). I dati parlano di una presenza ancora scarsa o nulla del femminile, di una quasi totale assenza di rappresentazione linguistica della realtà che salvaguardi genere, immagine e ruolo della donna. Robustelli (2016: 14) segnala i provvedimenti adottati da due Regioni italiane su linguaggio e discriminazione di genere: la *Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere*, adottata dall'Emilia Romagna (L. 27-06-2014, n. 6; Titolo III – *Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze*; art. 9 – *Linguaggio di genere e lessico delle differenze*) e il disegno di legge sulla semplificazione approvato dal consiglio regionale della Sardegna il 12-10-2016, che all'art. 6 bis prevede il riconoscimento e l'adozione di “un linguaggio non discriminante rispettoso dell'identità di genere”. Vediamo il primo caso. Attraverso il sito [www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it) e il portale interno *Demetra*, contenente leggi e regolamenti regionali raggruppati nelle aree “normativa”, “altri atti”, “lavori” e “oggetti assembleari”, ho esaminato documenti emanati dopo l'entrata in vigore della legge regionale soprarichiamata (L. 27-6-2014, n. 6). Tra i Regolamenti, nessun testo tiene conto delle indicazioni della legge quadro, reiterando pratiche che possiamo giudicare almeno opache rispetto al tema. Esempi in assenza vengono anche dai testi più recenti, che hanno alle spalle una fase preparatoria verosimilmente successiva alla legge (Regolamenti 2/2016; 1/2017 e 2/2017). Tali documenti, tuttavia, sono istruttivi su ciò che viceversa potremmo attenderci con riguardo alla differenza di genere e pongono questioni che toccano a monte alcuni aspetti importanti nella gestione di un testo, a partire dall'economia linguistica. Si veda l'art. 4 del Regolamento 2/2016, dove la sostituzione dei numerosi maschili inclusivi con formule di genere produrrebbe inutili diluizioni, appesantirebbe il testo, complicherebbe l'accordo di participi, aggettivi, pronomi<sup>7</sup>:

<sup>7</sup> Nell'art. esemplificato non vale neppure la pena segnalare in corsivo quei maschili (inclusivi) la cui eventuale alternativa o integrazione di genere risulterebbe impraticabile o inutilmente faticosa (anche per via dei vari significati a cui essa si presterebbe). Si vedano (lì non in corsivo) *i suddetti tecnici, i tecnici diplomati, dettoli tecnici*.

Art. 4 – Aveni diritto alla ripartizione delle risorse

1. I soggetti di seguito specificati beneficiano della ripartizione del fondo di cui all'articolo 2:

- a) *i progettisti*, che si siano assunti la responsabilità [...]. I suddetti tecnici [...]. Possono beneficiarne anche i tecnici diplomati che [...];
- b) *i collaboratori* alla progettazione, cioè il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui siano stati affidati [...];
- c) *i tecnici incaricati* della redazione dei piani di sicurezza [...];
- d) *i collaboratori* dei soggetti di cui alla lettera c), cioè il personale [...];
- e) *il direttore* dei lavori, [...]. Detto tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione; i tecnici diplomati che [...] abbiano svolto l'attività di direzione dei lavori, [...].
- f) *i collaboratori* alla direzione dei lavori [...];
- g) *i collaudatori*, [...]. Detti tecnici devono essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente a *un solo* componente di commissione di collaudo, della laurea in geologia o scienze agrarie e forestali; [...];
- h) *il responsabile* del procedimento, [...];
- i) *l'ufficiale rogante*, o *il suo sostituto*, che abbia collaborato [...].

2. *I dipendenti con qualifica dirigenziale* non beneficiano della ripartizione del fondo di cui all'articolo 2.

## 6. QUALCHE (DUNQUE OVVIA) CONCLUSIONE

La rappresentazione linguistica al femminile deve fare appello al buon senso. Dalle *Raccomandazioni* di Sabatini (1987) fino alle recenti *Linee guida* di Robustelli (2012), i suggerimenti per una lingua di genere tengono conto opportunamente di una priorità: l'efficacia comunicativa dei testi. Se alcune indicazioni lessicali e morfologiche sono praticabili (sostituzione col femminile, come per *assessora*, *sindaca*, *direttrice generale*; in presenza di forme invariabili nel genere, ricorso ad articoli, aggettivi e altri modificatori al femminile, come in *[la] dirigente*), altre devono fare i conti con la qualità dei testi<sup>8</sup>. Ogni intervento sui testi (amministrativi e no) deve salvaguardarne innanzitutto la leggibilità: tra descrizioni teoriche e applicazioni pratiche, al redattore occorrerà compiere scelte linguistiche consapevoli, che valutino le implicazioni sul piano testuale e comunicativo. Visibilità alla presenza femminile e lingua di genere sì, ma non a ogni costo.

## BIBLIOGRAFIA

- BASILE, G. (2010): "Strategie linguistico-comunicative e differenza di genere nel linguaggio politico", in SAPEGNO, M.E. (ed.): *Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, Carocci, Roma, 77–90.

<sup>8</sup> Sulle soluzioni poco o per nulla praticabili si veda ancora efficacemente Robustelli (2012).

- EAD. (2012): “La parola alle madri della Repubblica. I discorsi delle donne della Costituente”, in THORTON, A.M., VOGHERA, M. (eds.), *Per Tullio De Mauro. Studi offerti dalle allieve in occasione del suo 80° compleanno*, Aracne, Roma, 13–33.
- BAZZANELLA, C. (2010): “Genere e lingua”, in SIMONE, R. (ed.): *Enciclopedia dell'Italiano*, Treccani, Roma, 556–557.
- CAVAGNOLI, S. (2013): *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Edizioni dell'Orso, Alessandria.
- DELL'ANNA, M.V. (2016a): “Una donna e una madre della Repubblica. Per un ritratto linguistico di Nilde Iotti”, in LIBRANDI, R., PIRO, R. (eds.): *L'italiano della politica e la politica per l'italiano*, Cesati, Firenze, 425–438.
- EAD. (2016b): “Fra attori e convenuti. Lingua dell'avvocato e lingua del giudice nel processo civile”, in BAMBI, F. (ed.): *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Accademia della Crusca, Firenze, 83–101.
- MARAZZINI, C. (2017): “Qualche precisazione sul tema del 'linguaggio di genere', mentre i lavori sono in corso”, in GOMEZ GANE, Y. (ed.): *Quasi una rivoluzione: i femminili di professioni e cariche in Italia e all'estero*, Accademia della Crusca, Firenze, 121–130.
- PEZZINI, B. (2012a) (Ed.), *La costruzione del genere. Norme e regole (I, Studi)*, Bergamo.
- EAD. (2012b) (Ed.), *Genere e diritto. Come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere (II, Lezioni, Casi, Materiali)*, Bergamo.
- ROBUSTELLI, C. (2012): *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*, Accademia della Crusca, Firenze.
- EAD. (2014): *Donne, grammatica e media. Suggerimenti per l'uso dell'italiano*, Giulia Giornaliste, Roma.
- EAD. (2016): *Sindaco e sindaca: il linguaggio di genere*, Gruppo editoriale l'Espresso, Roma.
- SABATINI, A. (1987): *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma.
- VILLANI, P. (2012): “Le donne al Parlamento. Genere e linguaggio politico”, in THORTON, A.M., VOGHERA, M. (eds.), *Per Tullio De Mauro. Studi offerti dalle allieve in occasione del suo 80° compleanno*, Aracne, Roma, 317–339.